



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 21-octies e 21- nonies;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 come richiamato dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ed in particolare l'art. 25, comma 5 del succitato CCNL Comparto Scuola;
- VISTO il D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito in Legge n. 157/2019, ed in particolare l'art. 1-quinquies;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 6318 del 05.10.2016 che, in esecuzione del decreto cautelare del Tar Lazio - sez. III - n. 5704/2016 (Reg. Ric. n. 9975/2016), disponeva, in favore della ricorrente Abis Maria Elisabetta Stefania, nata il 25/03/1969, abilitata con P. A. S., l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia della Provincia di Oristano, scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A-22, ad ogni effetto, compresa la stipula di contratti individuali di lavoro, con condizione risolutiva connessa all'eventuale soccombenza nel giudizio di merito;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3960 del 04/08/2017 di individuazione dell'aspirante Abis Maria Elisabetta Stefania quale avente titolo, in quanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento in forza del provvedimento cautelare di cui sopra, ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come insegnante di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A-22;
- VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 07721/2020 (resa nel giudizio R.G. n. 9975/2016) che, pronunciandosi sul merito del ricorso, e uniformandosi alle decisioni assunte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che negano la validità dell'abilitazione tramite P. A. S. ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, ha respinto nel merito il ricorso prodotto, fra gli altri, dalla ricorrente Abis Maria Elisabetta Stefania, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di II fascia a seguito del provvedimento sopracitato;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4654/2021, che ha respinto il ricorso in appello (R.G. n. 6654/2020) avverso la sentenza di cui sopra, confermando l'esito del giudizio di primo grado;
- VISTO l'art. 25, comma 5, del CCNL, Comparto Scuola del 29.11.2007, confermato nella vigenza dall'art. 1, comma 10, del CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, che prevede, in caso di "annullamento della procedura di reclutamento", compiuta in ottemperanza alla decisione cautelare del giudice amministrativo, "la risoluzione del rapporto di lavoro" condizionato all'esito sfavorevole del giudizio di merito;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, prot. n. 709 del 20.05.2020, nella parte in cui fornisce direttive in materia di



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze sfavorevoli per i ricorrenti;
RITENUTO che, di conseguenza, l'Amministrazione Scolastica debba procedere all'annullamento dei succitati provvedimenti prot. n. 6318 del 05.10.2016 e prot. n. 3960 del 04/08/2017, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica sede di titolarità;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6318 del 05.10.2016, di inserimento dell'insegnante Abis Maria Elisabetta Stefania, nata il 25/03/1969, nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Oristano, è annullato.

Per le medesime motivazioni il conseguente provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3960 del 04/08/2017, di individuazione della medesima docente quale avente titolo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Simaxis, classe di concorso A-22, è annullato.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere risolto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Simaxis in applicazione della normativa citata in premessa e, in particolare, dell'art. 25, comma 5, del CCNL, comparto scuola del 29.11.2007.

IL DIRIGENTE

Elisa Serra
Documento firmato digitalmente

Alla docente Abis Maria Elisabetta Stefania
c/o Istituto Comprensivo di Simaxis

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Simaxis

All'Albo e al sito Web
Sede